



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 1849

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e ss.mm.ii”;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento “Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca”, emanato con D.R. n. 589 del 10.04.2025, in atto vigente;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 25.11.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla modifica del suindicato regolamento;
- RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere in tempi brevi alla pubblicazione del già menzionato regolamento modificato;
- TENUTO CONTO che allo stato non è calendarizzata una seduta del Consiglio di Amministrazione in tempi utili per la deliberazione in merito;

DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento “Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca” è modificato come di seguito riportato:

Regolamento vigente	Proposta di modifica
Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca	Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Art. 1 – Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo	Art. 1 – Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

<p>determinato per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i., previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.</p>	<p>determinato per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai sensi dell’art. 22, 22 bis ed il conferimento degli incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i., previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. I contratti di ricerca e gli incarichi sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 2023.</p>
<p>Art. 2 – Finanziamenti Il finanziamento o cofinanziamento per i contratti di ricerca di cui al presente regolamento può derivare: i) da risorse messe a disposizione dall’Ateneo, attribuite ai Dipartimenti sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche. ii) da risorse provenienti da programmi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni iii) da risorse dei Dipartimenti iv) da risorse dei CIS o CR v) fondi di ricerca del docente proponente.</p>	<p>Art. 2 – Finanziamenti Il finanziamento o cofinanziamento per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento può derivare: i) da risorse messe a disposizione dall’Ateneo, attribuite ai Dipartimenti sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche. ii) da risorse provenienti da programmi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni iii) da risorse dei Dipartimenti iv) da risorse dei CIS o CR v) da fondi di ricerca del docente proponente.</p>
<p>Art. 3 – Bandi e procedure di selezione 3.1 La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione. 3.2 La richiesta deve indicare: a) il dipartimento, sede dell’attività collegata ad ogni contratto attivato; b) il/gli SSD di riferimento per l’attività scientifica; c) la struttura di svolgimento dell’attività di ricerca; d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l’attività di ricerca; e) titolo del programma di ricerca del contratto; f) il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate al contrattista con l’indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto il contratto; g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all’eventuale rinnovabilità nei limiti consentiti dalla legge; h) gli estremi della disposizione di trasferimento</p>	<p>Art. 3 – Bandi e procedure di selezione 3.1 La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa dal Dipartimento di riferimento del contratto al Senato Accademico per successiva valutazione del Consiglio di Amministrazione. 3.2 La richiesta deve indicare: a) il dipartimento, sede dell’attività collegata ad ogni contratto o incarico attivato; b) il/gli SSD di riferimento per l’attività scientifica; c) la struttura di svolgimento dell’attività di ricerca; d) il nome del docente di riferimento sotto la cui direzione si svolge l’attività di ricerca; e) titolo del programma di ricerca del contratto o incarico; f) il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto o incarico) che saranno affidate al contrattista con l’indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto il contratto o incarico; g) importo del contratto e la durata specificando la possibilità di procedere all’eventuale rinnovabilità</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto di ricerca;</p> <p>i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;</p> <p>l) requisiti per l'ammissione;</p> <p>m) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni;</p> <p>n) i punteggi da attribuire ai titoli ed al colloquio le cui modalità di svolgimento, data e sede possono essere indicate nel bando;</p> <p>o) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;</p> <p>p) impegno ad assicurare la copertura finanziaria dell'eventuale indennità da corrispondere al titolare del contratto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.</p> <p>(...)</p>	<p>nei limiti consentiti dalla legge;</p> <p>h) gli estremi della disposizione di trasferimento all'Amministrazione centrale dell'importo del finanziamento (o del cofinanziamento) a copertura del contratto di ricerca;</p> <p>i) delibera motivata in merito alla necessità dell'eventuale svolgimento di attività assistenziale;</p> <p>l) requisiti per l'ammissione;</p> <p>m) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni;</p> <p>n) i punteggi da attribuire ai titoli ed al colloquio le cui modalità di svolgimento, data e sede possono essere indicate nel bando;</p> <p>o) entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all'Ateneo, la determinazione dell'importo richiesto;</p> <p>p) impegno ad assicurare la copertura finanziaria dell'eventuale indennità da corrispondere al titolare del contratto nel periodo di astensione obbligatoria per maternità in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.</p> <p>(...)</p>
<p>Art. 4 - Requisiti</p> <p>4.1 Possono essere titolari dei contratti studiosi in possesso e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.</p> <p>Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università o Enti pubblici di ricerca nonché di coloro che abbiano frutto di contratti di Ricercatore a tempo determinato. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.</p> <p>4.2 Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di contratti di ricerca:</p> <p>a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che</p>	<p>Art. 4 - Requisiti</p> <p>4.1 Possono essere titolari dei contratti o degli incarichi studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.</p> <p>Possono concorrere alle selezioni per incarichi di ricerca giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni.</p> <p>Possono concorrere alle selezioni per i contratti di ricerca o per gli incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università o Enti pubblici di ricerca nonché di coloro che abbiano frutto di contratti di Ricercatore a tempo determinato. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;</p> <p>c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.</p> <p>L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.</p>	<p>pubblicazione del bando di selezione.</p> <p>4.2 Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di contratti o di incarichi di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none">a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;c) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022. <p>L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato e notificata all'interessato.</p>
<p>Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione</p> <p>5.1 Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli e un colloquio.</p> <p>La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.</p> <p>5.2 I 60 punti previsti per titoli vengono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fino a 15 punti per l'attinenza del dottorato di ricerca o della specializzazione medica con con l'attività di ricerca da svolgere.b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:<ul style="list-style-type: none">-fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da rapportare a 110 con lode);-fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da rapportare a 110 con lode);	<p>Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione</p> <p>5.1 Le procedure di selezione avvengono tramite valutazione dei titoli e un colloquio.</p> <p>La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con possibilità che si svolga in lingua inglese, con le modalità previste dal bando. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti.</p> <p>5.2 I 60 punti previsti per titoli vengono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fino a 15 punti per l'attinenza del dottorato di ricerca o della specializzazione medica o, per gli incarichi di ricerca, della laurea magistrale, con l'attività di ricerca da svolgere.b) Voto di laurea fino a 15 punti come di seguito specificato:<ul style="list-style-type: none">-fino a 15 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico (da rapportare a 110 con lode);



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>-fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da rapportare a 110 con lode). Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale. c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: - originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero; e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento; (...)</p>	<p>-fino a 7 punti per il voto di laurea triennale (da rapportare a 110 con lode); -fino a 8 punti per il voto di laurea magistrale (da rapportare a 110 con lode). Nel caso di laurea magistrale la Commissione attribuirà sia il punteggio per la laurea triennale sia il punteggio per la laurea magistrale. c) fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: - originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso; - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; d) fino a 2 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero; e) fino a 8 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi di insegnamento; (...)</p>
<p>Art. 6 - Durata 6.1 I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>Art. 6 - Durata 6.1 Gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc hanno durata minima di un anno e massima di 3 anni anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>
<p>Art. 7 – Natura e stipula del contratto 7.1 Il conferimento del contratto è formalizzato</p>	<p>Art. 7 – Natura e stipula del contratto 7.1 Il conferimento del contratto è formalizzato</p>



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra l’Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.

7.2 L’inizio dell’attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

7.3 Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relativa al progetto di ricerca
- d) l’indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l’indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell’attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l’impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell’ateneo

7.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

7.5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato **relativamente ai contratti di ricerca ed agli incarichi post-doc o parasubordinato, relativamente agli incarichi di ricerca** a tempo determinato tra l’Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.

7.2 L’inizio dell’attività di ricerca deve essere comunicato al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale il contrattista deve svolgere la propria attività.

7.3 Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relativa al progetto di ricerca
- d) l’indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l’indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell’attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l’indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l’indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
- i) l’impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell’ateneo

7.4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo delegato.

7.5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

Art. 8 - Importo

8.1 L’importo dei contratti non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore

Art. 8 - Importo

8.1 L’importo dei contratti **di ricerca e degli incarichi post-doc** non può essere inferiore al



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 della L 240/2010, e della sequenza contrattuale del 9/10/2024.</p> <p>8.4 L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca presentata all'Amministrazione centrale dal Docente Responsabile e dal Direttore del Dipartimento di riferimento.</p>	<p>trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L 240/2010, e della sequenza contrattuale del 9/10/2024 e del DM 592 del 6-8-25. L'importo degli incarichi di ricerca non può essere inferiore a euro 22.500 ai sensi del DM 592 del 6-8-25.</p> <p>8.4 8.2 L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell'attività di ricerca presentata all'Amministrazione centrale dal Docente Responsabile e dal Direttore del Dipartimento di riferimento.</p>
<p>Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo</p> <p>9.1 I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.</p> <p>9.2 Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità o paternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/7/2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto di ricerca. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.</p> <p>9.3 L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.</p>	<p>Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo</p> <p>9.1 I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. Relativamente agli incarichi di ricerca, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p>9.2 Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità o paternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/7/2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto di ricerca. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.</p> <p>9.3 L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.</p>
<p>Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative</p>	<p>Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>10.1 Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.</p> <p>Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche. L'incompatibilità di cui al punto 10.1 deve essere presente e verificata al momento della presa di servizio del vincitore del contrattista.</p>	<p>10.1 Il contratto di ricerca e gli incarichi non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati o con titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.</p> <p>Il contratto di ricerca e gli incarichi non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.</p> <p>L'incompatibilità di cui al punto 10.1 deve essere presente e verificata al momento della presa di servizio del vincitore del contrattista.</p>
<p>Art. 11 - Diritti e doveri dei titolari di contratto di ricerca</p> <p>11.5 Il titolare di contratto di ricerca è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento. (...)</p>	<p>Art. 11 - Diritti e doveri dei titolari di contratto di ricerca o incarichi</p> <p>11.5 Il titolare di contratto di ricerca o incarico è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento. (...)</p>
<p>Art. 12 - Decadenza, recesso, risoluzione (...)</p>	<p>Art. 12 - Decadenza, recesso, risoluzione (...)</p>
<p>Art. 13 - Valutazione e rinnovo del contratto</p> <p>13.1 Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del contrattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.</p> <p>13.2 Il rinnovo del contratto è subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è</p>	<p>Art. 13 - Valutazione e rinnovo del contratto</p> <p>13.1 Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine del contratto, oltre che all'atto della richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività del contrattista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento.</p> <p>13.2 Il rinnovo del contratto è subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta da parte del docente responsabile, approvata dal Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è</p>



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

13.3 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

13.4 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.

13.3 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca **e degli incarichi** relativi alle aree disciplinari CUN dall'1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati: almeno una comunicazione, in qualità di relatore, a Congressi Scientifici Nazionali o Internazionali e almeno due manoscritti pubblicati su riviste internazionali peer-review in cui il contrattista risulti come primo autore o secondo autore a parimerito col primo autore;

13.4 Per le richieste di rinnovo dei contratti di ricerca **e degli incarichi** relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il docente responsabile della ricerca.

Art. 14 - Titolari di contratti per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico clinica.

14.1 I titolari di contratti di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

14.2 L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di contratto di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda Dulbecco,

Art. 14 - Titolari di contratti o incarichi per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico clinica.

14.1 I titolari di contratti **o incarichi** di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione all'attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, nei limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e dell'Azienda ove viene svolta tale attività.

14.2 L'espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di contratto **o incarichi** di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, diverse dall'Azienda



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.</p> <p>14.3 Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.</p>	<p>Dulbecco, l'Università e l'Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori dei contratti di ricerca. Gli oneri assicurativi relativi allo svolgimento dell'attività assistenziale presso le strutture ospitanti saranno disciplinati all'interno di appositi protocolli d'intesa.</p> <p>14.3 Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, e l'impegno preliminare del Direttore dell'Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro del contrattista.</p>
---	---

Art. 2

Il Regolamento di cui al precedente art. 1, modificato, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art.3

La modifica del Regolamento "Modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca" sopra riportata è approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, non essendosi concluso l'iter deliberativo con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.


Art.4

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

1 DIC. 2025


Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda